

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012 e s.m.i., ed in particolare gli art. 33 ("Scuole di Ateneo") e 44 ("Rapporti con il S.S.N. e relativa Struttura di Raccordo";

VISTO il Decreto del Rettore n. 80 del 05.05.2015 con il quale è stato emanato il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto di Ateneo;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 10 maggio 2022, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2022, relativa all'introduzione, a regime, della modalità di riunione del Consiglio di Dipartimento in forma telematica o mista, accanto a quella in presenza, approvata in via generale per tutte le strutture didattiche, di ricerca e di servizio ai sensi dell'art. 24, comma 8, dello Statuto di Ateneo, recepite con delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 28 giugno 2022;

VISTE le modifiche al Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia (articoli 4 e 6) proposte a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà nella seduta del 28 giugno 2022, nonché dai Consigli dei Dipartimenti raccordati nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, ed approvato dal Senato Accademico nella seduta del 20 dicembre 2022, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 novembre 2022;

VISTE le ulteriori modifiche al Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Consiglio di Facoltà del 22 novembre 2022, con parere favorevole dei Dipartimenti) all'art. 6 (Il Consiglio di Facoltà) - co. 1 lett. b/D, come di seguito: "D) non più di tre Presidenti dei Corsi di studio delle classi di Lauree e lauree magistrali delle professioni sanitarie, eletti, con voto capitario da tutti i Presidenti dei corsi di studio delle classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4 e LM/SNT1.", acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione (seduta del 27.01.2023) e l'approvazione del Senato Accademico (seduta del 14.02.2023);

RITENUTO, con l'occasione, di procedere anche alla modifica d'ufficio dell'art. 2 e dell'art. 6, comma 1, lettera f), consistente nell'aggiornamento del numero dei Dipartimenti ad oggi afferenti alla Facoltà;

DECRETA

Art. 1

E' modificato come segue il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, relativamente agli articoli 2, 4 (comma 3, lettera g) e 6 (comma 1, lettera D e lettera f, e comma 5):

REGOLAMENTO DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 1 Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia rappresenta la struttura di raccordo di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della L. 240/2010 e all'art. 44 dello Statuto di Ateneo.



- 2. La Facoltà provvede al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti che ad essa afferiscono. In particolare, su delega dei Dipartimenti, coordina e gestisce l'offerta formativa dei Corsi di Studio delle classi di lauree magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, delle classi di lauree e lauree magistrali nelle professioni sanitarie e delle Scuole di Specializzazione del settore medico; favorisce altresì l'organizzazione della didattica, l'integrazione assistenziale e scientifica e lo sviluppo culturale.
- 3. La Facoltà, ai sensi dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, è la struttura universitaria di riferimento per quanto riguarda i rapporti con il Servizio sanitario nazionale, di cui al D.Lgs. 517/1999 e successive modifiche e integrazioni.
- 4. La Facoltà, ai sensi dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, può gestire personale tecnico-amministrativo, eventualmente attribuitole dall'Amministrazione centrale e/o dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà stessa.
- 5. La Facoltà gestisce spazi e attrezzature funzionali alla didattica.

Art. 2

Afferenza alla Facoltà

- 1. Afferiscono alla Facoltà i Dipartimenti di seguito indicati:
 - a) CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO, ONCOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA;
 - b) MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA E DI SANITÀ PUBBLICA;
 - c) SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE.

Art. 3

Organi della Facoltà

- 1. Sono organi della Facoltà:
 - a) Il Presidente:
 - b) l'Organo deliberante (nel prosieguo del presente Regolamento denominato "Consiglio");
 - c) Conferenza dei presidenti dei corsi di laurea e laurea magistrale;
 - d) Conferenza dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di area medico-sanitaria
 - e) La Commissione paritetica docenti studenti.

Art. 4

Presidente della Facoltà

- 1. Il Presidente della Facoltà rappresenta la Facoltà in tutti gli aspetti in cui essa è coinvolta, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute e assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.
- 2. Il Presidente coordina, per quanto di competenza, il personale tecnico-amministrativo eventualmente attribuito alla Facoltà, gestisce le strutture e gli spazi assegnati alla Facoltà e più in generale coordina la gestione di spazi e attrezzature funzionali alla didattica.
- 3. Il Presidente, per quanto attiene all'organizzazione didattica, svolge le seguenti funzioni:
 - a) propone al Consiglio di Facoltà, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti dei corsi di Laurea e Laurea magistrale, le date di inizio e fine dei periodi didattici (semestri);
 - b) definisce, previa intesa con i Dipartimenti e la Conferenza dei Presidenti dei corsi di Laurea e Laurea magistrale, l'offerta didattica programmata ed erogata dei Corsi di Laurea, nonché i Manifesti degli Studi delle scuole di specializzazione;
 - c) dà impulso alla programmazione e divulgazione dell'offerta formativa dei corsi di Laurea e Laurea magistrale;



- d) sovrintende alla gestione e all'aggiornamento del sito internet della Facoltà;
- e) promuove la gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento all'orientamento e al tutorato;
- f) verifica, in collaborazione con i Direttori dei Dipartimenti, il buon andamento della attività didattiche e controlla, in concorso con i Presidenti dei corsi di studio, l'adempimento dei doveri didattici da parte dei docenti, segnalando ai Direttori dei Dipartimenti e agli Organi Accademici eventuali inadempienze, per i provvedimenti di competenza;
- g) stipula convenzioni con strutture sanitarie, e non, per il tirocinio degli studenti;
- h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 4. Il Presidente, per quanto attiene ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di quanto previsto dalle normative vigenti e da specifici accordi, svolge le seguenti funzioni:
 - a) svolge i compiti previsti dall'art. 44, commi 1-4, dello Statuto, nonché le funzioni già attribuite al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia *ante* L. 240/2010 s.m.i. dalle disposizioni vigenti in materia di rapporti tra Università e Servizio sanitario regionale;
 - b) intrattiene rapporti con le direzioni delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, in cui si svolgono le attività formative degli studenti;
 - c) si adopera, in collaborazione con i Direttori dei Dipartimenti, al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
 - d) può ricevere dal Rettore deleghe per specifiche funzioni che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura;
 - e) può svolgere incarichi, coerenti con la sua figura, conferiti da istituzioni locali, regionali, nazionali o internazionali;
 - f) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
 - Il Presidente può nominare un Vice-Presidente, con funzioni vicarie. In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 5

Elezione e nomina del Presidente

L'elettorato attivo e passivo e le procedure elettorali sono disciplinati dal capo IX, artt. 51, 52 e 53, del Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con decreto del Rettore 20.3.2012 n. 11 e rettificato con decreto del Rettore 6.6.2012 n. 33.

Art. 6

Consiglio della Facoltà

- 1. Fanno parte del Consiglio della Facoltà, con diritto di voto:
 - a) i Direttori dei Dipartimenti raccordati nella Facoltà;
 - b) non più di nove rappresentanti dei Presidenti dei corsi di Laurea e Laurea magistrale e dei Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, tra i quali:
 - i Presidenti dei corsi di Laurea magistrale a ciclo unico (corsi di Laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria);
 - un Coordinatore di corso di dottorato di ricerca, eletto con voto capitario dai Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca afferenti ai Dipartimenti raccordati nella Facoltà;
 - non più di sei Presidenti dei corsi di studio delle classi di lauree e lauree magistrali nelle professioni sanitarie, così individuati:
 - A. un rappresentante dei Presidenti dei corsi di studio delle classi L/SNT1 e LM/SNT1, eletto con voto capitario dai Presidenti dei corsi di studio delle stesse classi;
 - B. un rappresentante dei Presidenti dei corsi di Laurea della classe L/SNT2, eletto con voto



- capitario dai Presidenti dei corsi di Laurea della stessa classe;
- C. un rappresentante dei Presidenti dei corsi di Laurea della classe L/SNT3, eletto con voto capitario dai Presidenti dei corsi di Laurea della stessa classe;
- D. non più di tre Presidenti dei corsi di studio delle classi di lauree e lauree magistrali nelle professioni sanitarie, eletti con voto capitario da tutti i Presidenti dei corsi di studio delle classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3 **L/SNT4** e LM/SNT1.
 - L'elettorato passivo è limitato ai Presidenti e Coordinatori che non siano già componenti di diritto del Consiglio (Direttori di Dipartimento e Presidenti dei corsi di Laurea magistrale a ciclo unico). L'elettorato passivo per i rappresentanti di cui al punto D è limitato ai Presidenti, che non siano già stati eletti come rappresentanti di cui ai punti A-C. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità accademica e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
- c) tre rappresentanti dei Coordinatori e Direttori delle scuole di specializzazione (uno di area medica, uno di area chirurgica e uno di area servizi clinici), eletti con voto capitario dai Coordinatori e Direttori delle scuole di specializzazione (nell'ambito delle rispettive aree). In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità accademica e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età;
- d) tre rappresentanti per Dipartimento dei docenti e ricercatori facenti parte delle Giunte dei Dipartimenti raccordati nella Facoltà, nominati dal rispettivo Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore del Dipartimento, dei quali almeno tre docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e almeno tre docenti o ricercatori privi di rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale;
- e) una rappresentanza elettiva, pari al 15% del personale docente e ricercatore presente nel Consiglio, degli studenti iscritti a corsi di studio di area medico-sanitaria afferenti ai Dipartimenti raccordati nella Facoltà, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto (almeno uno studente per Dipartimento); l'elettorato attivo e passivo è costituito dagli studenti iscritti a Corsi di studio di area medico-sanitaria componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
- f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, così individuati: un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ognuno dei tre Dipartimenti raccordati nella Facoltà, eletto con voto capitario dal personale tecnico-amministrativo presente nel rispettivo Consiglio di Dipartimento, che costituisce contestualmente l'elettorato attivo e passivo. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
- 2. I suddetti componenti del Consiglio hanno mandato triennale, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato ha durata biennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. La perdita dello status di Direttore di Dipartimento, di Presidente di corso di Laurea o Laurea magistrale, di Coordinatore di dottorato di ricerca, di Coordinatore o Direttore di scuola di specializzazione, di componente di Giunta o Consiglio di Dipartimento comporta automaticamente la decadenza dall'incarico di componente del Consiglio.
- 3. La mancata completa individuazione della rappresentanza di una o più componenti non inficia la valida costituzione dell'organo.
- 4. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno trimestrale, nella composizione plenaria o nella composizione limitata ai professori di I e II fascia e ai ricercatori, ai professori di I e II fascia o ai soli professori di I fascia ove si tratti di argomenti riguardanti le materie pertinenti alle suddette fasce di personale docente e ricercatore.



- 5. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi nelle seguenti modalità: esclusivamente in presenza; esclusivamente in via telematica; in modalità mista, con consiglieri sia in presenza sia collegati in via telematica. La modalità di svolgimento della riunione è indicata nella convocazione. Per seduta a distanza (o telematica) si intende la riunione nella quale i componenti, salvo il Presidente e il segretario verbalizzante, partecipano alla seduta all'interno di un luogo virtuale telematico privato indicato nella convocazione. La partecipazione a distanza deve avvenire in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo: la percezione diretta e uditiva dei partecipanti, l'identificazione di ciascuno di essi, l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. La riunione può svolgersi anche in modalità mista, con alcuni componenti in presenza e altri collegati individualmente a distanza, nel rispetto delle modalità operative sopra indicate.
- 6. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, in formato elettronico, contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.
- 7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente il quale, dopo aver controllato la validità della seduta, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo o da un ricercatore coadiuvato da un'unità di personale amministrativo dell'Ufficio di Presidenza. Il Presidente disciplina l'ordine e la durata degli interventi.
- 8. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto; da tale numero vanno sottratti gli assenti giustificati.
- 9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 10. Nessuno dei componenti del Consiglio può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti e affini entro il quarto grado.
- 11. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza di Facoltà.
- 12. La partecipazione al Consiglio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 7 Attribuzioni del Consiglio

- 1. Il Consiglio della Facoltà svolge le seguenti funzioni in materia di didattica:
- a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, sulla base delle proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
- coordina e razionalizza le attività didattiche erogate dai Dipartimenti nei corsi di Laurea e Laurea magistrale e nelle scuole di specializzazione potendo proporre al Rettore, per queste ultime, il Regolamento per il loro funzionamento;
- c) su proposta motivata di uno o più Dipartimenti o della Conferenza dei presidenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale o di un singolo Consiglio di Corso di Studio approva, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti e del Dipartimento di afferenza, la richiesta di istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei relativi corsi di studio, provvedendo l'inoltro della richiesta al Senato Accademico;
- d) su proposta motivata del Consiglio del corso di studio istruisce e sottopone al Dipartimento di riferimento del corso la suddetta proposta di approvazione/modifica dell'ordinamento didattico



del corso di studio;

- e) su proposta motivata del Consiglio del corso di studio istruisce e sottopone al Dipartimento di riferimento del corso la suddetta proposta di approvazione/modifica del Regolamento Didattico del corso di studio;
- f) su proposta motivata della Conferenza dei presidenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale approva l'offerta didattica programmata, comprensiva del Manifesto degli Studi, ed erogata unitamente ad ogni altra regola per la frequenza del percorso formativo, in conformità a quanto inserito nella Banca-dati ministeriale con contestuale approvazione degli incarichi didattici affidati a titolo gratuito al personale del S.S.N.; trasmette il Manifesto degli Studi approvato ai Dipartimenti per le conseguenti delibere di affidamento dei compiti didattici al personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento, nonché per la delibera del Dipartimento di riferimento del corso sulla richiesta di emanazione bandi ed eventuali rinnovi per attività didattica sostitutiva ed integrativa;
- g) su proposta dei consigli di corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale definisce le proposte in merito alla programmazione degli accessi a questi corsi unitamente al contingente riservato agli studenti stranieri;
- h) collabora con i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale e con i Dipartimenti alla definizione, per ciascun anno accademico, della programmazione generale delle attività didattiche e delle modalità di coordinamento logistico delle stesse, incluse quelle svolte in convenzione con l'Accademia Militare di Modena;
- i) propone mutuazioni di corsi o moduli di insegnamento comuni a più corsi di studio;
- j) su proposta dei consigli di corso di laurea e laurea magistrale definisce le date di inizio e fine dei periodi didattici (semestri);
- k) su proposta dei consigli di corso di laurea e laurea magistrale definisce le disposizioni per domande di trasferimento di studenti iscritti presso altri Atenei;
- l) organizza e regolamenta, per quanto di competenza, le attività di orientamento e di tutorato;
- m) svolge i compiti previsti dal Regolamento di organizzazione e funzionamento delle scuole di specializzazione;
- n) esprime parere obbligatorio non vincolante sui piani di sviluppo dei Dipartimenti, relativamente alle funzioni assistenziali connesse alla didattica e alla ricerca;
- o) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle richieste dei Dipartimenti di posti di professori e ricercatori universitari che necessitano di integrazione assistenziale;
- p) formula pareri, raccomandazioni e indicazioni al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
- q) definisce e approva la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti; approva la Relazione annuale della commissione stessa;
- r) organizza attività culturali e formative rivolte agli studenti;
- s) promuove programmi di mobilità internazionale;
- t) collabora alle attività di alta formazione promosse e attivate dai Dipartimenti;
- u) formula proposte all'Ateneo su attività di formazione e aggiornamento professionale e culturale;
- v) formula proposte per la manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e attrezzature funzionali alla didattica.
- 2. Il Consiglio della Facoltà svolge le seguenti funzioni in materia di rapporti con il Servizio sanitario nazionale:
- a) esprime parere obbligatorio non vincolante al Rettore sulle proposte di modifica dell'atto aziendale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena "Policlinico", relativamente alle



materie per le quali è prevista l'intesa con il Rettore;

- b) esprime parere obbligatorio non vincolante al Rettore sull'affidamento a professori e ricercatori universitari della direzione di strutture complesse a direzione universitaria;
- c) esprime parere obbligatorio non vincolante al Rettore sull'affidamento a professori di prima e seconda fascia della direzione di programmi;
- d) esprime parere obbligatorio non vincolante al Rettore sulle proposte di accordi con Aziende sanitarie di cui al D.Lgs. 502/1992 s.m.i., in materia di costituzione, organizzazione e funzionamento di dipartimenti ad attività integrata;
- e) esprime parere obbligatorio non vincolante al Rettore sulle proposte di accordi con Strutture sanitarie accreditate, anche private, in materia di utilizzo di unità operative per attività assistenziali utili allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'Università;
- f) esprime parere obbligatorio non vincolante al Rettore sulle proposte di protocollo d'intesa Università-Regione e di accordi attuativi con le Aziende sanitarie, in materia di relazioni tra Università e Servizio sanitario regionale;
- g) esprime parere obbligatorio non vincolante al Rettore sulle proposte di protocollo d'intesa Università-Regione e di Accordi attuativi con le Aziende sanitarie, in materia di corsi di Laurea e post-Laurea delle professioni sanitarie;
- h) esprime parere obbligatorio non vincolante al Rettore sulle proposte di protocollo d'intesa Università-Regione e di Accordi attuativi con le Aziende sanitarie, in materia di formazione specialistica dei laureati in medicina e chirurgia;
- i) esprime parere obbligatorio non vincolante al Rettore sulle proposte di protocolli d'intesa con Aziende sanitarie di cui ai D.Lgs. 502/1992 e 517/1999 e successive modifiche e integrazioni, in materia di svolgimento di attività assistenziali da parte di dottorandi di ricerca e di assegnisti di ricerca;
- i) approva gli schemi tipo della convenzione con strutture sanitarie per il tirocinio degli studenti.
- 3. Il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Presidente l'adozione di singoli atti.
- 4. Il Consiglio svolge tutti gli altri compiti che siano ad esso espressamente attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti o, comunque, strettamente connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Art. 8

Commissione paritetica docenti-studenti

- 1. La Commissione paritetica docenti-studenti, istituita ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, a individuare indicatori per la valutazione dei risultati, a formulare pareri sulla attivazione e sulla soppressione di corsi di studio.
- 2. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da un numero pari di docenti e studenti, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà. Ove possibile, la componente studentesca dovrà essere rappresentativa dei diversi corsi di studio afferenti ai Dipartimenti raccordati nella Facoltà. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 9

Consigli di Corso di Studio

1. In base all'art. 34 dello Statuto, i Consigli di Corso di Studio sono obbligatoriamente costituiti per



- i corsi di Laurea e Laurea magistrale di area medico-sanitaria, allo scopo di organizzare, coordinare e valutare l'attività didattica.
- 2. I Consigli di Corso di Studio sono composti dai docenti e ricercatori che svolgono attività didattiche nel corso, dai docenti a contratto e da altri titolari di incarichi di insegnamento, dal personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti al corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero non inferiore al quindici percento del numero totale dei componenti il consiglio.
- 3. Le modalità di funzionamento dei Consigli di Corsi di Studio sono disciplinate dai regolamenti di Ateneo.
- 4. I Presidenti dei Consigli di Corso di Studio sovrintendono al buon funzionamento dei corsi stessi, rappresentandoli sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali, ove istituite.
- 5. I Presidenti dei Consigli di Corso di Studio sono eletti con le modalità previste dal capo X del Regolamento Elettorale di Ateneo.
- 6. I Presidenti dei Consigli di Corso di Studio sono membri di diritto della Conferenza di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento. Per le modalità di elezioni del presidente si rinvia, per quanto analogicamente applicabile, all'art. 50 del vigente regolamento elettorale di Ateneo
- 7. In particolare spetta ai Consigli di Corso di Studio, oltre alle funzioni attribuite dal precedente art. 7:
- a) proporre al Rettore per la successiva nomina le commissioni preposte alle prove di ammissione ai corsi di Laurea e Laurea magistrale;
- b) proporre al Rettore la nomina delle commissioni giudicatrici della prova finale dei corsi di Laurea magistrale;
- c) proporre al Rettore per la successiva nomina le commissioni giudicatrici della prova finale dei corsi di Laurea nelle professioni sanitarie; tale prova ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale;
- d) nominare le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto;
- e) approvare i trasferimenti e passaggi di corso di studio;
- f) provvedere al riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti dallo studente;
- g) istituire attività formative propedeutiche all'assolvimento del debito formativo;
- h) verificare l'adeguatezza della preparazione iniziale degli studenti e, se del caso, indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi;
- i) definire i calendari di lezioni ed esami, sia di profitto sia di conseguimento del titolo di studio, tenuto conto dei periodi didattici determinati dalla Facoltà;
- i) nominare i coordinatori responsabili di corso di insegnamento integrato;
- k) provvedere al riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
- l) approvare l'assegnazione dell'argomento della tesi e il nominativo del relatore;
- m) approvare i programmi degli insegnamenti;
- n) proporre alla Facoltà provvedimenti in merito al riconoscimento degli studi svolti e dei crediti acquisiti in caso di interruzione degli studi per più di tre anni o in caso di re-immatricolazione dopo rinuncia agli studi o decadenza degli studi;
- o) proporre ai rispettivi Dipartimenti di riferimento la nomina di cultori della materia;
- p) proporre alla Facoltà l'istituzione di attività didattiche elettive e la nomina dei responsabili delle stesse.
- 8. L'organizzazione e il funzionamento delle scuole di specializzazione sono disciplinati da uno specifico Regolamento.



Art. 10

Conferenza dei Presidenti dei corsi di Laurea e Laurea magistrale

- 1. La Conferenza dei Presidenti dei corsi di Laurea e Laurea magistrale è un organo consultivo della Facoltà.
- 2. Fanno parte della Conferenza il Presidente della Facoltà o suo delegato, i Presidenti dei corsi di Laurea e Laurea magistrale e, senza diritto di voto, i coordinatori didattici della Facoltà e i coordinatori delle attività formative professionalizzanti.
- 3. La Conferenza è convocata dal Presidente della Facoltà almeno due volte l'anno.
- 4. La Conferenza propone le date di inizio e fine dei periodi didattici (semestri); promuove la definizione dell'attività didattica programmata ed erogata; propone l'istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei Corsi di Laurea, e propone i docenti di riferimento dei diversi corsi di laurea.

Art. 11

Conferenza dei Direttori delle Scuole di Specialità Mediche di area medico-sanitaria

- 1. La Conferenza dei Direttori delle Scuole di Specialità di area medico-sanitaria è un organo consultivo della Facoltà.
- 2. Fanno parte della Conferenza il Presidente della Facoltà o suo delegato, i Direttori delle Scuole di Specialità di area medico-sanitaria e, senza diritto di voto, il Dirigente o suo delegato della direzione risorse umane-sanità.
- 3. La Conferenza è convocata dal Presidente della Facoltà almeno una volta l'anno.
- 4. La Conferenza verifica l'attuazione dei decreti ministeriali, propone la stipula o le modifiche degli accordi con le strutture del SSN per la formazione dei Medici in Formazione, coordina l'attività formativa dei Medici in Formazione e, in generale, fatta salva l'autonomia delle singole scuole può avanzare proposte ed assumere iniziative in merito all'organizzazione delle attività didattiche ed al funzionamento delle scuole.

Art. 12

Dotazione di personale

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, la Facoltà può gestire personale tecnico-amministrativo, eventualmente attribuitole dall'Amministrazione centrale e/o dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà stessa, con funzioni, tra l'altro, di segreteria della Presidenza di Facoltà, di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti raccordati nella Facoltà, di gestione dell'offerta formativa dei corsi di studio, di gestione delle attività di orientamento e tutorato, di gestione di spazi e attrezzature funzionali alla didattica.

Art. 13

Norme finali – entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento e le successive eventuali modifiche sono approvati dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole dei Dipartimenti raccordati nella Facoltà, e trasmessi all'Amministrazione centrale per l'approvazione da parte degli Organi accademici ai sensi dell'art. 24, comma 8, dello Statuto.
- Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla sua pubblicazione sugli Albi di Ateneo.



Art. 2 - Pubblicità

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo on-line di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32 ed entrerà in vigore immediatamente.

IL RETTORE (Prof. Carlo Adolfo PORRO) Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs: n. 82/2005